



# **COMUNE DI SCOPPITO**

## **PROVINCIA DI L'AQUILA**

### **Ordinanza N. 28 del 04/09/2026**

**OGGETTO:** ORDINANZA N. 34 - CHIUSURA LOC PRATA DI CIVITA PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2026



**Comune di  
Scoppito**

**PROVINCIA DI L'AQUILA**

### **ORDINANZA N. 34/2026**

#### **IL SINDACO**

**VISTA** l'istanza acquisita al prot. 5974 del 10/08/2026 della Soc. Pink Films Srl con sede in Roma, via Camillo Pilotto n. 99, con la quale si richiede la chiusura temporanea al traffico della via loc. Prata di Civita in Civitatomassa di Scoppito per il giorno 8 settembre 2026, per le attività connesse alla realizzazione della serie televisiva "Annabella Abbondante" in collaborazione con RAI;

**CONSTATATO** che detta chiusura non creerà ostacolo alla circolazione stradale né particolari disagi alla popolazione residente poiché esistono percorsi alternativi;

**VISTO** l'articolo 5 co. 3 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

**VISTO** l'art. 116 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che elenca i segnali di divieto generici relativi alla circolazione di tutti i veicoli;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali);

#### **ORDINA**

**LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA STRADA DENOMINATA LOC. PRATA DI CIVITA IN CIVITATOMASSA, DAL PASSAGGIO A LIVELLO FINO ALL'INCROCIO CON VIA MADONNA DEL MAZZETTO, PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2026 DALLE 7:00 ALLE ORE 19:00.**

#### **DISPONE**

Ai sensi della predetta Ordinanza, l'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso ed a quelli in dotazione alle Forze di Polizia, ed ai residenti per motivi di impellente necessità.

- **Il titolare della presente autorizzazione è obbligato ad adottare idonee misure di sicurezza, atte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, anche mediante la installazione di opportuna segnaletica stradale e segnalazioni luminose per le occupazioni notturne, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.**

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 7 co. 13 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) che prevede una sanzione che va da un minimo di **da € 87.00 a € 344,00**;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste dall'articolo 74 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, in via alternativa, al T.A.R. dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi della L. 1034 del 6 dicembre 1971, oppure al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199 del 24 novembre 1971.

  
**IL SINDACO**  
**Dott. Loreto LOMBARDI**

Scoppito, li 04/09/2026

Il Sindaco f.f.  
F.to Dr. LOMBARDI LORETO